

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 498 del 17/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA ASST VALLE OLONA E I.A.L. (INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO, LAVORO) SRL SEDE DI SARONNO, PER TIROCINIO CURRICULARE AREA PSICHIATRIA.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'afferimento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Ricordato che con deliberazione n. 147 del 09.03.2005 dell'ex A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio veniva approvato il Progetto: "Consapevolezza della persona con disagio psichico. L'utente diventa facilitatore sociale", all'interno del Piano regionale per la salute mentale;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Precisato che quale Responsabile Scientifico del Programma di cui sopra veniva individuato il Dott. Marco Goglio Responsabile della S.C. di Psichiatria Saronno;

Preso atto che la progettualità è proseguita negli anni, come da documentazione agli atti;

Vista la nota pervenuta in data 12.03.2019 da parte del Responsabile della S.C. di Psichiatria Saronno, Dott. Marco Goglio, con la quale viene richiesta la stipula di apposita Convenzione con IAL Lombardia, sede di Saronno, per l'effettuazione di tirocini curriculari all'interno del Programma Innovativo TR75, al fine di: *“acquisire le competenze necessarie a svolgere il ruolo di tecnico esperto in supporto tra pari con mansioni di sostegno e affiancamento a soggetti in difficoltà, gestire gruppi di socializzazione e di auto mutuo aiuto, promuovere attività di sensibilizzazione e lavoro di rete, collaborare in équipe multiprofessionali”*;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, Dott. Campajola Pasquale, reso in data 03.04.2019;

Letta altresì la successiva comunicazione in data 10.04.2019 con la quale il Responsabile Scientifico del Programma nonché Responsabile della S.C. di Psichiatria Saronno, Dott. Marco Goglio, ha evidenziato che in relazione alla progettualità 2019, rispondendo anche alle richieste di ATS Insubria è stata prevista con il gruppo regionale Promozione ESP (Tecnico esperto di supporto tra pari) la promozione di un nuovo corso per ESP in collaborazione con IAL Lombardia, che prevede 200 ore d'aula e 120 ore di tirocinio e vedrà la partecipazione di utenti dei diversi Dipartimenti di Salute Mentale della Lombardia;

Precisato che relativamente alla nostra Azienda il corso è iniziato a febbraio 2019 con la presenza di 40 utenti coinvolgendo 12 Dipartimenti di Salute Mentale della Regione;

Attesa ora la necessità che 4 utenti (due afferenti alla UOP di Saronno e due afferenti alla UOP di Busto Arsizio) possano effettuare il tirocinio presso le strutture aziendali psichiatriche, come da progetti formativi individuali parti integranti del testo di convenzione;

Richiamata la DGR n. 7763 del 17.01.2018 recante indirizzi regionali in materia di tirocini;

Visto il testo di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista la proposta n. 465/2019 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di stipulare formale convenzione con IAL Lombardia, sede di Saronno, per l'effettuazione di tirocini curriculari all'interno del Programma Innovativo TR75 da parte di n. 4 utenti (due afferenti alla UOP di Saronno e due afferenti alla UOP di Busto Arsizio), alle condizioni tutte contenute nel testo di convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva, completa dei progetti formativi;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 465/2019 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali

1° - per quanto esposto in premessa, di stipulare formale convenzione con IAL Lombardia, sede di Saronno, per l'effettuazione di tirocini curriculari all'interno del Programma Innovativo TR75, presso le strutture dell'ASST Valle Olona, alle condizioni tutte contenute nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva completo dei progetti formativi individuali;

2° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

CURRICULARE n° _____

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG XXX)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl
Impresa Sociale con sede legale in viale Fulvio Testi 42 CAP 20099 - Sesto San Giovanni
(MILANO) Codice fiscale/Partita I.V.A 11118930152 rappresentato da ARNALDO
COLOMBO nato il 16/10/1956 a San Giorgio su Legnano (MILANO)

E

SOGGETTO OSPITANTE: ASST della VALLE OLONA con sede legale in Via Arnaldo
da Brescia, 1 CAP 21052 - Busto Arsizio (Varese) Codice fiscale/Partita I.V.A.:
03510190121 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Eugenio Porfido nato il
3.3.1956 a Bergamo, domiciliato per la carica presso l'ASST Valle OLONA

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è
riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa
collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante ASST Della Valle Olona si impegna ad accogliere presso le sue
strutture fino a n. 4 soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi
regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un
Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore **Innovazione, Apprendimento,
Lavoro Srl (IAL)**

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo
Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di
studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo
della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata dal 2 Maggio 2019 al 2
Agosto 2019 e dal 26 Agosto 2019 al 4 Ottobre 2019, tenendo conto delle eventuali
chiusure delle strutture.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che

XX Non è prevista l'indennità di partecipazione

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 1. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da IAL Innovazione Apprendimento lavoro Lombardia srl Impresa Sociale
 2. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da IAL Innovazione Apprendimento lavoro Lombardia srl Impresa Sociale
3. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto PROMOTORE si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dal 02/05/2019:

- al 4/10/2019 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____

Data __/__/____

Il soggetto promotore	IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl)	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	ASST VALLE OLONA	Timbro e firma